

+++ Questa è una traduzione automatica delle Condizioni Generali vincolanti in tedesco. [Scaricatele qui.](#) +++

Condizioni generali di PiNCAMP GmbH per la fornitura di rapporti sui dati ai clienti finali commerciali

1. Ambito di applicazione

1.1 L'offerta contrattuale di PiNCAMP GmbH, Hansastraße 19, 80686 Monaco di Baviera (di seguito "PG") è rivolta esclusivamente a clienti commerciali (imprenditori ai sensi del § 14 BGB); i consumatori ai sensi del § 13 BGB sono esclusi dall'offerta.

1.2 Si applicano esclusivamente le presenti Condizioni Generali di PG (di seguito "CG"). PG non riconosce condizioni generali di contratto contrastanti o divergenti di terzi, a meno che non ne accetti espressamente la validità per iscritto.

1.3 La lingua contrattuale è il tedesco. Le traduzioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto in altre lingue hanno il solo scopo di migliorare la comprensione.

2. Oggetto del contratto e conclusione dello stesso

2.1 Le offerte presenti su questa pagina non rappresentano offerte giuridicamente vincolanti finalizzate alla stipula di un contratto di acquisto. Solo l'ordine effettuato dal cliente (per telefono, via e-mail o online) costituisce un'offerta di questo tipo. Il contratto non è concluso fino alla nostra dichiarazione di accettazione o all'invio della relativa fattura. Di norma, accettiamo l'offerta del cliente entro due o tre giorni lavorativi dal ricevimento.

2.2 Dopo la stipula del contratto, PG redige un rapporto analitico individuale per il campeggio del partner contrattuale entro e non oltre la fine dell'anno in corso, che conterrà informazioni relative alla classificazione ADAC nonché al possibile potenziale di miglioramento e ai metodi basati su di esso. Il contraente riceverà una (1) copia digitale (in formato PDF) della relazione completata all'indirizzo e-mail fornito al momento dell'ordine.

3. Condizioni di pagamento e consegna

3.1 Il cliente è tenuto a pagare anticipatamente il prodotto ordinato entro il termine indicato in fattura.

3.2 PG inizierà a creare il rapporto analitico individuale solo dopo aver ricevuto il pagamento completo.

3.3 Il rapporto completo sarà inviato al contraente via e-mail entro e non oltre la fine dell'anno in corso.

4. Concessione dei diritti

4.1 Al partner contrattuale viene concesso un diritto di utilizzo semplice e non trasferibile del rapporto per un periodo di tempo illimitato. Le riproduzioni sono consentite solo per uso interno del contraente (ad esempio per creare una copia di backup). PG si riserva tutti gli altri diritti di utilizzo e sfruttamento.

4.2 Qualora il partner contrattuale utilizzi i dati da noi forniti al di là dei diritti concessi ai sensi della clausola 4.1, sarà tenuto a pagare una penale contrattuale pari a dieci volte il compenso sostenuto per la fornitura in caso di violazione colposa. La sanzione contrattuale verrà applicata per intero anche nel caso in cui vengano utilizzati solo singoli set di dati al di là dell'utilizzo concordato. La richiesta di una penale contrattuale non esclude la richiesta di ulteriori danni; le penali contrattuali già pagate saranno accreditate a fronte dei danni.

5. Riservatezza

5.1 Le informazioni contenute nei rapporti sono informazioni riservate e non pubbliche che devono essere mantenute segrete dal partner contrattuale e non possono essere rese accessibili a terzi. Ciò vale in particolare per le informazioni sulla classificazione ADAC, i suoi fattori e la loro ponderazione reciproca, nonché per le informazioni sulla metodologia e sulle possibili misure e aree che possono influire sulla classificazione. Tale obbligo sussiste per un periodo di cinque (5) anni dalla spedizione.

5.2 Sono escluse da questo obbligo le informazioni riservate,

(a) di cui è dimostrato che erano già note alla parte contraente al momento della stipula del contratto o che sono state divulgate successivamente da terzi senza violazione dell'obbligo di riservatezza;

(b) che è o diventa generalmente noto senza violazione di tale obbligo di riservatezza; oppure

(c) che devono essere divulgati per legge o per ordine di un tribunale o di un'autorità pubblica. Nella misura in cui ciò sia consentito e possibile, la parte contraente obbligata alla divulgazione dovrà informare PG in anticipo e darle la possibilità di agire contro la divulgazione.

5.3 Per ogni caso di violazione colposa degli obblighi di riservatezza, sarà concordato il pagamento di una penale contrattuale che PG stabilirà a sua ragionevole discrezione e che sarà riesaminata dal tribunale competente in caso di controversia. Le violazioni multiple saranno considerate come violazioni multiple e faranno scattare la penale contrattuale in ogni caso. Ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni da parte di PG rimarrà inalterata. La penale contrattuale sarà compensata da eventuali richieste di risarcimento danni.

5.4 Gli obblighi di riservatezza previsti dalla legge, in particolare quelli della GeschGehG, rimangono inalterati.

6. Garanzia

6.1 Il rapporto contrattuale contiene informazioni relative alla classificazione ADAC e indicazioni sulle aree in cui è possibile influenzare la classificazione. Tuttavia, non abbiamo alcuna influenza sul fatto che le misure in questi ambiti o altre misure menzionate nel rapporto abbiano effettivamente un effetto (positivo) su una futura classificazione e pertanto non ci assumiamo alcuna garanzia o responsabilità al riguardo.

6.2 Se il contraente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB), è tenuto a esaminare immediatamente e con la dovuta attenzione il rapporto e a comunicarci eventuali difetti evidenti entro sette giorni. In caso di violazione dell'obbligo di ispezione e di notifica dei difetti, si esclude la rivendicazione di diritti di garanzia. In caso contrario, il periodo di garanzia sarà di un anno dalla consegna.

6.3 A nostra discrezione, elimineremo i difetti mediante riparazione o sostituzione (prestazione successiva). Se l'adempimento successivo fallisce due volte, la parte contraente può, a sua scelta, richiedere una riduzione del prezzo o recedere dal contratto.

7. Responsabilità

7.1 ACG è responsabile - a prescindere dalle motivazioni giuridiche - solo in caso di dolo e colpa grave da parte di un rappresentante legale, di un dipendente di grado superiore o di un altro agente ausiliario. Sarà responsabile nel merito in caso di violazione colposa, anche lievemente negligente, di un obbligo, il cui adempimento è un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale può regolarmente fare affidamento (il cosiddetto obbligo



cardinale), in caso di inadempimento e in caso di impossibilità, laddove la responsabilità in caso di danni patrimoniali e materiali sarà limitata all'importo del danno tipicamente prevedibile.

7.2 Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di responsabilità legale obbligatoria, in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, in caso di assunzione di una garanzia e in caso di lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica e alla salute.

8. Disposizioni finali

8.1 Il contratto e l'intero rapporto giuridico tra le parti sono disciplinati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

8.2 Se il partner contrattuale è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico o se non ha un foro generale nella Repubblica Federale Tedesca, il foro esclusivo per tutti i reclami e le controversie derivanti dal rapporto contrattuale sarà la sede legale di PG; tuttavia, saremo autorizzati a far valere i nostri diritti anche presso il foro del partner contrattuale.

8.3 L'eventuale invalidità di una o più disposizioni delle presenti CGV non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

Stato: Maggio 2023